

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1333		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1334		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
SULLO ed altri: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno. (2043)	1334		
PRESIDENTE	1334		
TOSI, <i>Relatore</i>	1334		
AMENDOLA PIETRO	1334		
Proposta di legge (Discussione e elezione):			
GIULIETTI: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (1983)	1335		
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente e Relatore</i>	1335		
CORBINO	1335		
BALDUZZI	1335		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio. (1986)	1335		
PRESIDENTE	1335, 1336		
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	1335, 1336		
TOSI	1336		
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		RESCIGNO e LONGONI: Abolizione del contributo erariale di guerra di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205. (1423)	1336
		PRESIDENTE	1336, 1337, 1338, 1339
		MARTINELLI, <i>Relatore</i>	1336
		RESCIGNO	1337, 1339
		AMENDOLA PIETRO	1338
		CHIOSTERGI	1338
		DUGONI	1338
		CHIARAMELLO	1338
		TREMELLONI	1338
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1338
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1339

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ponti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Rescigno per la discussione della sua proposta di legge sull'abolizione del contributo erariale di guerra di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 (1423).

Discussione della proposta di legge dei deputati Sullo ed altri: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno. (2043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Sullo, Jervolino Angelo Raffaele, Fabriani, Maxia, Semeraro Gabriele, Volpe, Castelli Avolio, Cifaldi e Carcaterra: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'onorevole Tosi, relatore, ha facoltà di riferire.

TOSI, Relatore. La proposta di legge in esame non è che una chiarificazione degli articoli 8 e 26 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. In quegli articoli è previsto che i contratti e gli atti stipulati direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno hanno determinato un certo trattamento fiscale agli effetti delle imposte indirette e delle tasse. Era sorto il dubbio, nell'applicazione di questi articoli, se i contratti di appalto che la Cassa dà agli enti previsti nella legge stessa (enti locali, enti di riforma fondiaria, opera nazionale combattenti, consorzio di bonifica, ecc.) fossero o no soggetti alla tassazione. A dare una chiara interpretazione alla questione provvede la proposta di legge dell'onorevole Sullo.

Per la chiarezza e per la verità, abbiamo discusso a fondo con il Ministro competente l'articolo unico sottoposto al nostro esame e siamo arrivati a dare una nuova formulazione dell'articolo stesso. Pertanto al testo primitivo così formulato:

« Per effetto dell'abbonamento di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e ferma restando la quota fissa dovuta dalla Cassa all'erario, le operazioni, gli atti e i contratti degli Enti locali e dei loro consorzi, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dell'Opera nazionale combattenti, di altri Enti di diritto pubblico, nonché degli Enti di riforma fondiaria, godono del totale esonero dalle imposte dovute quando si riferiscono alla esecuzione di opere la cui concessione sia stata

assentita agli Enti dalla Cassa per il Mezzogiorno »;

propongo di sostituire il seguente nuovo testo:

« Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.

« Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

« Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai contratti di appalto di cui al primo comma posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione per il contratto di appalto cui essi si riferiscono ».

Concludo in senso favorevole, aggiungendo che il nuovo testo, concordato con il Ministero delle finanze, è stato accettato dai proponenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Siccome, in sede di discussione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, io e i colleghi della mia parte politica ci opponemmo molto energicamente al fatto che certi consorzi potessero ottenere opere in concessione (soprattutto per quanto riguarda i consorzi di bonifica), per coerenza, esprimiamo senz'altro parere contrario.

TOSI, Relatore. Onorevole Amendola, osservo che con la presente proposta si dà solo una chiarificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare (dichiaro chiusa la discussione generale).

Pongo in votazione la proposta del relatore di emendare il testo dell'articolo unico secondo la formulazione di cui ha dato lettura.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (1983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso. Oltre un anno fa, e precisamente il 27 giugno 1950, l'onorevole Giulietti presentò un'analoga proposta di legge per la concessione di una pensione vitalizia alla vedova del generale Peppino Garibaldi. Vennero allora ricordati i meriti del generale stesso, acquistati nella prima guerra mondiale e in altre occasioni, e si pose in evidenza il fatto che egli contribuì sempre ad innalzare il prestigio dell'Italia.

La nostra Commissione dispose che fossero eseguiti alcuni accertamenti per conoscere se la vedova Garibaldi usufruisse di pensioni e assegni a titolo continuativo. Questi accertamenti dettero esito negativo. Solo venne riscontrato che alla vedova erano stati concessi quattro sussidi.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il mio parere fu favorevole, ma la proposta di legge non passò, essendo stata respinta a scrutinio segreto con un solo voto contrario. Ancora oggi l'amministrazione del Tesoro conclude in senso contrario all'approvazione della proposta di legge, così come conclude in senso contrario l'altra volta. Ma io non ho alcun motivo per discostarmi dal precedente parere. Quindi rimetto la questione alla Commissione, esprimendo parere favorevole. Faccio presente, qualora la proposta di legge dovesse essere accolta che la pensione speciale, proposta in lire 65.000 mensili, dovrebbe essere limitata, come negli altri casi similari, a lire 20.000 mensili, cioè a 240.000 lire l'anno. Quindi propongo che il testo dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« Alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi è assegnata una pensione mensile di 65.000 lire »,

sia sostituito dal seguente:

« Alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi è assegnata una pensione straordinaria di lire 240.000 annue ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. A poco più di sette mesi di distanza dalla precedente deliberazione del 17 novembre 1950 non abbiamo motivo di modificare la deliberazione negativa già presa. Da allora non è intervenuto alcun fatto nuovo. Nello scorso anno la deliberazione fu presa in seguito a un esame generale dei problemi attinenti alla concessione di pensioni speciali, e io non vedo perché noi dovremmo oggi essere di parere diverso da quello che abbiamo espresso circa sei mesi fa. Per quanto mi riguarda, sono dello stesso parere di allora e pertanto esprimo parere sfavorevole alla proposta di legge.

BALDUZZI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Corbino.

CORBINO. Propongo di non passare all'esame dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Corbino di non passare all'esame dell'articolo unico.

(È approvata).

Da questa deliberazione della Commissione discende che la proposta di legge s'intende respinta.

Discussione del disegno di legge: Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio. (1986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

L'onorevole Salizzoni, relatore, ha facoltà di riferire.

SALIZZONI, *Relatore*. Col presente disegno di legge si vuole ovviare all'inconveniente in cui vengono a trovarsi attualmente le forze di polizia, le quali possono godere dell'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico solamente nelle giornate di effettiva presenza in servizio. Quando questi militi riportano ferite o lesioni in servizio

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

e per causa di servizio, non possono godere di queste indennità, e ciò proprio quando ne avrebbero più bisogno. Il presente disegno di legge dispone che siano concesse tali indennità anche quando questi militi si trovino in quelle condizioni. Il trattamento è esteso anche a coloro che fanno parte del Corpo della guardia di finanza.

Aggiungo che tanto la I Commissione permanente (Interni) quanto la V Commissione permanente (Difesa) hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. L'articolo 2 dice che l'onere risultante dalla applicazione della legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati. Quindi, non vi è alcun riferimento a quale esercizio si imputi la spesa. Vuol dire che quando il disegno di legge entrerà in vigore, la spesa relativa inciderà sul bilancio che allora sarà in corso. Quindi, questa formula rientra nei termini dell'articolo 81 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOSI. La spesa si attinge da un capitolo già costituito?

SALIZZONI, Relatore. S'intende; il capitolo esiste già.

PRESIDENTE. Dunque non vi è alcun effetto retroattivo. La spesa ricadrà sui competenti capitoli del bilancio che sarà in corso al momento della pubblicazione della legge.

SALIZZONI, Relatore. Esatto.

TOSI. Desidero conoscere se si tratti dell'istituzione di una nuova spesa.

SALIZZONI, Relatore. No. L'indennità già esiste. Si tratta di concederla anche quando i militi abbiano riportato ferite o lesioni in servizio o per causa di servizio. Per queste ragioni, penso che si possa accogliere il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate

in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico.

Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la corresponsione dell'indennità giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.

(*E approvato*).

ART. 2.

L'onere risultante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Rescigno e Longoni: Abolizione del contributo erariale di guerra di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205. (1423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rescigno e Longoni: Abolizione del contributo erariale di guerra di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Il relatore, onorevole Martinelli, ha facoltà di riferire.

MARTINELLI, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame ha per scopo di abolire il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme di blocco di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Il decreto-legge che ho richiamato non indica alcun termine di scadenza per detto contributo e pertanto questo si trova ancora in vigore giacché non è stata contemplata la cessazione di esso (pur essendo chiamato « di guerra ») neppure col decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49.

Ho già avuto occasione di dire, discutendosi il 27 giugno scorso il provvedimento in sede referente, che l'amministrazione di que-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

sto tributo ha un costo superiore al ricavo. Gli introiti sono stati sempre estremamente modesti. Per esempio, nel 1948-49 la previsione di entrata fu di 15 milioni di lire e nell'esercizio 1949-50 di lire 14 milioni.

Non si può nemmeno affermare che il contributo abbia costituito, come era nelle intenzioni del legislatore, una remora contro la speculazione nel mercato degli affitti; e, quindi, la opportunità della sua abolizione (anche per gli effetti deprimenti che, se fosse applicato, potrebbe esercitare sulle nuove costruzioni), a mio giudizio, appare manifesta.

Sono stato informato, però, dal Ministero delle finanze che trovasi presso il Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge, regolante tutta la materia che si riferisce alla imposizione sui fabbricati; schema che dispone anche la specifica abolizione di questo contributo.

Quando si parlò di questa proposta di legge, ora è diverso tempo, in sede referente (e l'onorevole Sottosegretario fece presente che vi era l'intenzione del Ministero di arrivare alla presentazione di una proposta di legge che organicamente sistemasse la materia) io mi permisi far presente che analoga dichiarazione era stata fatta circa un anno fa dall'onorevole Ministro, ma non aveva avuto seguito. Per ora siamo di fronte al fatto preciso della presentazione dello schema di disegno di legge al Consiglio dei Ministri. Quindi, per questa precisa ragione, dichiaro che non mi opporrei alla proposta preannunciata privatamente dal Ministro onorevole Vannoni, di sospendere la presente discussione per riprenderla allorché sarà presentato il nuovo disegno di legge.

Nel merito, come ho già detto, non posso non esprimermi favorevolmente.

PRESIDENTE. Delibiamo preliminarmente la proposta di rinvio della discussione.

RESCIGNO. Sono contrario alla richiesta di sospensione fatta dal relatore perché la mia proposta di legge rimonta a circa due anni fa. Nel dicembre del 1949 io ebbi ad interrogare il Ministro delle finanze per chiedergli (perché a mio avviso non vi è bisogno nemmeno di una proposta di legge per interpretare bene il decreto 12 aprile 1943) di far presente agli agenti del fisco, con una circolare, che il contributo di guerra di cui si parla è cessato per la semplice ragione che la guerra è terminata. Il Ministro dispose negativamente; disse che questo contributo doveva andare anche oltre la guerra e che, comunque, occorreva una disposizione legislativa che egli si proponeva di inserire in un disegno di leg-

ge in cui la materia fosse più ampiamente e compiutamente trattata.

Sono passati circa due anni. Giorni or sono l'onorevole Ministro diceva qui in Commissione che avrebbe presentato detto provvedimento alla Camera o al Senato in quel giorno stesso; viceversa, ora apprendiamo che sarebbe stato o sarebbe sul punto di essere presentato al Consiglio dei Ministri.

Se noi svolgiamo una funzione che si chiama funzione legislativa io credo che, indipendentemente da tutti i disegni di legge che il Governo può o vuole presentare, la nostra modesta proposta, se risponde alle esigenze sentite e urgenti della opinione pubblica e della nazione, debba andare avanti e non debba subire soste. Perché (ed è stato riconosciuto da tutti, anche dall'onorevole Presidente del Consiglio) se una deficienza vi è, questa è anche rappresentata dalla intemperività delle leggi che andiamo facendo. Non bisogna soltanto far delle ottime leggi, occorre farle anche tempestivamente perché un provvedimento preso con ritardo è come se non fosse stato preso.

Oltre alle ragioni di merito a cui ha accennato il relatore, vi sono delle ragioni giuridiche che giustificano questa proposta di legge perché si tratta di un contributo erariale di guerra; e lo stato di guerra è finito il 15 aprile 1946.

Ciò che di più importante si stabiliva in questo decreto era che le denunce di coloro i quali erano colpiti da questo tributo dovessero farsi entro tre mesi non dalla pattuizione del canone, ma dalla pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il che fa ritenere appunto che ci si dovesse riferire soltanto ai canoni che erano in atto al momento della pubblicazione del decreto e non oggi.

Le ragioni di indole sociale le ha accennate anche il relatore. Questo contributo colpisce precisamente le nuove costruzioni o ricostruzioni, cioè colpisce proprio coloro che hanno fatto il sacrificio di ricostruire o riparare immobili danneggiati. Questo naturalmente, dà disagio anche alle classi lavoratrici più umili perché, non costruendosi o non ricostruendosi le case, la povera gente certamente non trova alloggio mentre il canone, in ultima analisi, si ripercuote sempre sull'inquilino.

Sono contrario alla sospensiva perché essa è ingiusta dal punto di vista morale, in quanto, mentre le nuove ricostruzioni si incoraggiano (e basterebbe ricordare l'esenzione venticinquennale concessa con la legge del 1949) invece, col mantenimento degli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge sopra indicato si toglie il beneficio attraverso tale contributo,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

Per le ragioni sopraindicate penso che la Commissione debba, dopo tanti mesi, approvare finalmente questa proposta di legge.

AMENDOLA PIETRO. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Rescigno e per quanto riguarda il merito della proposta di legge e per quanto concerne il rinvio.

Abbiamo appreso con piacere dell'imminente presentazione di un disegno di legge che contempla anche l'abolizione di questo contributo erariale. Ma dal momento che vi è già una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, credo che sia opportuno dar corso a questa proposta. Tanto più che ieri l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto presente che il lavoro legislativo è molto arretrato.

CHIOSTERGI. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di lasciarci discutere e approvare oggi la proposta di legge, senza aspettare la presentazione dell'accennato disegno di legge. Sono particolarmente sensibile al rimprovero fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri circa la lentezza dei lavori legislativi; ma appunto per questo dovremmo discutere la proposta di legge.

PRESIDENTE. Il diritto d'iniziativa parlamentare è fuori discussione, per cui credo sia inutile soffermarci su di esso.

DUGONI. La mia sarà probabilmente la sola voce discorde in questo coro; e ciò per le seguenti ragioni fondamentali. La prima è che, se è vero che il contributo è stato concepito come contributo perequativo, finché vi è il blocco dei fitti dovrebbe esistere detta imposta, se essa funziona veramente come concetto di perequazione. In secondo luogo, mi sembra che questo legiferare frammentario non giovi a nessuno. E mi sembra che, dovendo il Governo presentare un disegno di legge che regola completamente la materia sarebbe bene aspettare. Il Governo dovrà sottoporci un quadro generale della materia stessa; lo sottoponga al nostro esame e noi lo discuteremo. Naturalmente ho parlato a titolo strettamente personale.

CHIARAMELLO. La questione più importante che ha portato l'onorevole Rescigno è quella dell'eliminazione delle bardature del tempo di guerra. Dichiaro di votare in senso favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Rescigno perché, a parte l'ordinamento completo di tutta la materia, è tempo di finirla con tutte queste bardature che fanno più male che bene.

TREMELLONI. Non mi soffermo sul merito della proposta di legge, ma voglio sotto-

lineare un fatto. Molte volte noi annettiamo una assai scarsa importanza all'iniziativa parlamentare. Ho chiesto alla Segreteria generale della Camera di darmi i dati statistici sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare approvate dall'inizio della legislatura ad oggi. Ho avuto la convinzione che l'iniziativa parlamentare si è svolta in maniera molto rallentata. Da un lato, per le proposte di legge che importano una spesa, vi è il freno dell'articolo 81 della Costituzione e quello delle previsioni di maggiori entrate che sono del tutto prudenziali, per cui si lascia, in realtà, un largo margine durante l'esercizio a ulteriori proposte d'iniziativa del Governo. Per le proposte di legge che non importano un onere, viceversa, sovente il Governo dice che ha già in preparazione un disegno di legge.

Francamente, credo che le proposte d'iniziativa parlamentare andrebbero incoraggiate molto più da parte del Governo, e non rallentate o messe in coda alle altre.

Ho voluto sottolineare questo fatto, perché ho l'impressione che ciò abbia una certa importanza dal punto di vista dell'avvenire della democrazia in Italia.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per il giusto, doveroso rispetto all'iniziativa parlamentare, bisogna essere anzitutto esatti nei termini di fatto. Devo precisare che questa proposta non è vecchia di due anni, ma di un anno; infatti è stata presentata il 7 luglio 1950. Il Governo inoltre, durante parecchie sedute di questa Commissione è sempre stato a disposizione per la discussione della proposta: discussione che non si è potuta fare perché o mancava il relatore, o mancavano i proponenti, o per altre ragioni di opportunità.

Ad ogni modo, e per il merito, la ragione sostanziale dei proponenti è già stata non solo accolta, ma viene rinfusa in un provvedimento contenente norme d'applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la quale sostituisce questa imposta con un'altra imposta sui vani eccedenti le necessità del complesso familiare. Tutto questo, in relazione alle necessità dell'articolo 81 della Costituzione per cui, quando viene depennata dal bilancio una determinata entrata, si deve trovare il corrispettivo in un'altra entrata di nuova istituzione. Questa imposta non ha potuto avere esecuzione perché non vi è stata ancora la possibilità pratica, attraverso le diverse elaborazioni amministrative, dell'emanazione del regolamento. Comunque, siamo tutti d'accordo sul merito di questa proposta. Oggi, però, la questione si presenta in altri termini. Sta

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

per essere approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge organico che prevede tutto il riordino dell'imposta sui fabbricati e la revisione generale delle aliquote, nonché il riordino delle sovrimposte relative. In quella sede è disposta esplicitamente l'abolizione del contributo in parola.

Pertanto qui non è questione di essere più o meno rispettosi delle proposte di legge parlamentari in genere, e tanto meno della proposta dell'onorevole Rescigno, il quale attribuisce, e si comprende, particolare importanza alla sua iniziativa.

Bisogna domandarsi se sia più opportuno approvare senz'altro oggi questa proposta di legge sulla quale sostanzialmente siamo tutti d'accordo, o se non sia più opportuno attendere il disegno di legge organico, che dà la possibilità di discutere tutta la materia con una visione più completa, superando implicitamente le difficoltà che sorgono dall'articolo 81. Questo è il problema che deve risolvere la Commissione.

Prego quindi di non accedere alla proposta dell'onorevole Rescigno, aderendo così, una volta tanto, alle osservazioni che vengono fatte da un autorevole collega dell'opposizione, l'onorevole Dugoni.

RESCIGNO. Anche se venisse presentato adesso l'annunciato disegno di legge d'iniziativa del Governo, passerebbero per lo meno dei mesi prima della sua discussione, tanto più che investe tutta la materia dei tributi erariali. Quanto alle ragioni sostanziali, io credo che siano già state confutate da quello che ho detto prima. Insisto, perciò, affinché la Commissione voglia approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, con l'intesa che, se fosse respinta, non si procederà alla discussione generale che, in pratica, è stata già fatta in uno con quella sulla proposta preliminare.

(Non è approvata).

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, di cui agli articoli 8 a 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è abolito.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

SULLO ed altri: « Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno » (2043):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

RESCIGNO e LONGONI: « Abolizione del contributo erariale di guerra, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 (1423):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

ferite e lesioni riportate in servizio e per causa di servizio » (1986):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Chiostergi, Cifaldi, Costa, De Palma, Dugoni, Fanfani, Fer-

reri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Manironi Marotta, Martinelli, Pecoraro, Pieraccini, Salizzoni, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Si è astenuto:

Arcangeli.

E in congedo:

Ponti.

La seduta termina alle 11,30.